

La Corte

#### PREMETTE IN FATTO

Con atto di citazione in data 8 maggio 2003, la Procura Regionale della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per l'Abruzzo, contestava l'illegittima erogazione di fondi pubblici, intervenuta nel luglio 1999, nell'ambito del finanziamento finalizzato all'attuazione del programma operativo multiregionale-Patti territoriali per l'occupazione, a valere sugli accordi con l'Unione Europea nel contesto dell'obiettivo 1, sottoprogramma n. 9 Sangro-Aventino di cui al decreto n. 967 del 29/1/99 del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, già approvato dalla commissione della comunità europea.

In particolare, le contestazioni della Procura Generale avevano ad oggetto l'indebita richiesta e conseguente corresponsione del finanziamento di lire 355.200.000 alla società S.I.F.A.T.T. per la realizzazione di un impianto per l'innevamento programmato da eseguirsi in Roccaraso (AQ).

Dagli accertamenti eseguiti era, infatti, emerso che, nonostante il progetto ammesso al finanziamento prevedesse l'installazione di macchinari nuovi di fabbrica, 24 macchine erano state, invece, acquistate dalla S.I.F.A.T.T. sin dal 2/12/1997 e, successivamente, previo finalizzato ritorno, simulatamene riacquistate in data 23/11/96.

Ciò premesso, considerato che il danno denunciato era stato reso possibile anche per la carente attività di controllo dell'istituto di credito concessionario, il P.R. conveniva in giudizio la soc. S.I.F.A.T.T. quale responsabile diretta a titolo di dolo e l'Intesa Bci Mediocredito s.p.a. quale responsabile in via sussidiaria, chiedendone la condanna al pagamento, in favo-

re della Regione Abruzzo, ciascuno della medesima somma di € 183.455,50.

Con atto notificato il 10/12/03 la soc. S.I.F.A.T.T. ha proposto istanza di regolamento di giurisdizione, deducendo l'insussistenza della giurisdizione contabile stante la sua estraneità all'organizzazione amministrativa e, comunque, ritenendo escluso il rapporto di servizio in quanto l'erogazione di fondi pubblici costituiva semplicemente lo strumento per lo svolgimento di un'attività privata, in tale modo sovvenzionata.

Ha resistito la Procura Regionale con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria.

#### OSSERVA IN DIRITTO

- che secondo il P.G. presso questa Corte il ricorso è fondato poiché nel caso di finanziamenti a soggetti privati, che conservano completa autonomia nell'organizzazione dell'attività imprenditoriale, sia pure con l'obbligo di destinare le somme erogate all'acquisto di macchinari nuovi, il soggetto privato non assume la posizione di ente strumentale dell'ente pubblico, specialmente quando – come nella specie – l'unica forma di controllo cui è sottoposto il soggetto beneficiario riguarda soltanto la corretta contabilizzazione delle operazioni di acquisto (tra l'altro ad opera di una banca concessionaria e non direttamente ad opera dell'ente pubblico), (cosicché) quando il rapporto tra l'ente erogante e il soggetto beneficiario si esaurisce nella mera destinazione delle somme erogate alla finalità prevista (nella specie: acquisto di macchinari), l'obbligo sinallagmatico a carico del soggetto privato si configura come il presupposto dell'erogazione e non come l'espletamento di un'attività rientrante tra i compiti della pubblica amministrazione;
- che la tesi non è condivisibile siccome estranea allo sviluppo dell'interpreta-

zione giurisprudenziale nella materia, maturato in relazione al progressivo operare dell'Amministrazione tramite soggetti non organicamente inseriti nella stessa e del sempre più frequente operare di questa al di fuori degli schemi del – per molti versi superato – regolamento di contabilità di Stato, che ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti, ritiene del tutto irrilevante il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta, potendo consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, ma anche in una concessione amministrativa od in un contratto privato;

- che ormai il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è spostato dalla qualità del soggetto (che può ben essere un privato od un ente pubblico non economico) alla natura del danno e degli scopi perseguiti, cosicché ove il privato, per sue scelte, incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla Pubblica Amministrazione, alla cui realizzazione egli è chiamato a partecipare con l'atto di concessione del contributo, e la incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità perseguito, egli realizza un danno per l'ente pubblico (anche sotto il mero profilo di sottrarre ad altre imprese il finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano così come concretizzato ed approvato dall'ente pubblico con il concorso dello stesso imprenditore), di cui deve rispondere dinanzi al giudice contabile (*ex plurimis* Cass. sez. un. n. 8450/98, 926/99, 11309/95);

- che, pertanto, va dichiarata la giurisdizione della Corte dei conti anche con riguardo al giudizio nei confronti della S.I.F.A.T.T., non essendo ovviamente in discussione tale giurisdizione nei confronti della s.p.a. INTESA MEDIO CREDITO, anch'essa convenuta in giudizio di responsabilità nella qualità di

concessionaria, per omessa vigilanza;


- che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, stante la qualità di parte formale della Procura Generale contabile;

P. Q. M.


la Corte, pronunciando sull'istanza di regolamento, dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti; nulla per le spese

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2006, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione.

IL PRIMO PRESIDENTE AGGIUNTO



IL CANCELLIERE C1  
Giovanni Giambattista



Depositata in Cancelleria



oggi, 1 MAR, 2006  
IL CANCELLIERE C1  
Giovanni Giambattista

